

INCONTRO FORMATIVO

La nuova disciplina in materia di abbruciamenti di materiali vegetali derivanti da attività agricole

Il giorno **20 ottobre 2014** presso l'Auditorium regionale di **UDINE** si è tenuto un incontro formativo, organizzato in collaborazione con il Servizio del Corpo forestale regionale, con l'intento di dare risposta ai Comandi di Polizia locale della Regione, che hanno espresso le proprie **criticità interpretative** sulle nuove **disposizioni in materia di abbruciamenti** introdotte dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica ed universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*.

L'incontro, al quale hanno partecipato anche gli operatori del **Corpo forestale regionale**, si è rivelato un'utile occasione per compiere una disamina delle norme regionali in tema di **prevenzione ed estinzione degli incendi** e per fornire una dettagliata illustrazione della circolare prot. SCFR/8.11/n. 80788 del 21 ottobre 2014 avente ad oggetto *“Legge 116/2014: abbruciamenti materiali vegetali. Chiarimenti”*, adottata dal Direttore del Servizio Corpo forestale regionale e diffusa a tutte le Stazioni Forestali.

Sono intervenuti:

- **dott. Massimo STROPPIA**, Direttore del Servizio Corpo forestale regionale
- **dott.ssa Orietta LUNAZZI**, Funzionario del Servizio Corpo forestale regionale
- **dott. Claudio FREDDI**, Ispettore del Corpo forestale regionale

che con i loro qualificati interventi hanno fornito **indirizzi interpretativi** tesi a favorire prassi e modalità operative uniformi sul territorio, in particolare su **tematiche complesse come quelle ambientali**, caratterizzate da un quadro normativo non sempre chiaro ed in costante evoluzione.

Partecipanti	n.
Polizia locale	122
Corpo Forestale Regionale	41
Totale partecipanti	163

Si allega di seguito la circolare prot. SCFR/8.11/n.80788 del 21 ottobre 2014 avente ad oggetto “Legge 116/2014: abbruciamenti materiali vegetali. Chiarimenti”, illustrata nel corso dell’incontro.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza

P.O. “Formazione polizia locale” dott.ssa Giuliana Marchi

Via Sabbadini, 31 – 33100 UDINE

Tel. 0432 555230

Fax 0432 555475

e-mail giuliana.marchi@regione.fvg.it

sito internet http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/Formazione/

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI	
Servizio Corpo forestale regionale	corpoforestale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555111 fax + 39 0432 555332 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo SCFR/8.11/n. 80788
riferimento
allegato
Udine, 21 ottobre 2014

Alle Stazioni Forestali

LORO SEDI

e, p.c.

Alla Struttura stabile centrale per l'attività di
prevenzione sugli incendi boschivi

Alla Struttura stabile centrale per la materia
ambientale

Alle Unità periferiche di organizzazione territoriale

LORO SEDI

Agli Ispettorati Agricoltura e Foreste

LORO SEDI

Oggetto: Legge 116/2014: abbruciamento materiali vegetali. Chiarimenti.

Con la legge 11 agosto 2014, n. 116 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica ed universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" (pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 192 del 20.08.2014) sono state previste alcune nuove disposizioni in materia di abbruciamenti.

In particolare, l'articolo 14, comma 8 lett. b) prevede l'aggiunta, all'articolo 182 (smaltimento dei rifiuti) del decreto legislativo 152/2006, del comma 6 bis che dispone:

"6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o

Amministrazione competente: Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
Area risorse agricole e forestali
Responsabile del procedimento: dott. Massimo STROPPIA (sostituto: vice direttore centrale dott. Francesco Miniussi)

ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)".

Ciò significa che **può essere bruciato nel luogo di produzione il materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1, lettera f)** – cioè *"paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"* – purché **in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro** (come noto, un metro stero rappresenta l'unità di volume apparente, cioè comprendente il materiale vegetale e gli spazi vuoti, che corrisponde ad una catasta delle dimensioni di 1 metro x 1 metro x 1 metro).

In proposito si precisa che per "materiale agricolo o forestale" non si intende esclusivamente il materiale prodotto dalle imprese agricole o forestali di carattere professionale (titolari di partita IVA ed iscritte alla CCIAA), ma anche le attività svolte dal privato che provvede alla pulizia dei propri boschi, terreni, prati o frutteti, fatta salva la fattispecie dei **"rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali"** che, per espressa disposizione legislativa, debbono intendersi **esclusi dalla disposizione in esame**, in quanto non contemplati dal disposto di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) (vale a dire il materiale vegetale che può essere oggetto di raggruppamento e abbruciamento), bensì dall'art. 184, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 152/2006, che li classifica come **rifiuti urbani**.

Il legislatore ha voluto quindi consentire, nel rispetto di specifiche disposizioni previste espressamente dalla norma, l'abbruciamento del solo materiale che già di per sé lo stesso legislatore (con l'articolo 185, comma 1, lett. f) ha escluso dal campo di applicazione dei rifiuti.

A proposito di esclusioni, preme fare un breve cenno al disposto di cui all'ultimo periodo dell'art. 256-bis del decreto legislativo 152/2006 (aggiunto dall'art. 14 comma 8 lett. b-sexies della norma in argomento) secondo il quale *"fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato."* Premesso che la norma è evidentemente scritta in modo da non coordinarsi nemmeno con il capoverso precedente e che per tale motivo si presta ad una non facile lettura, risulta evidente che con tale previsione normativa il legislatore statale abbia voluto escludere dalla fattispecie di combustione illecita di rifiuti e dall'applicazione delle relative sanzioni (introdotte con il c.d. decreto "Terra dei fuochi"), l'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, ancorché derivato da verde pubblico o privato. Ciò tuttavia non significa che sia possibile l'abbruciamento del materiale derivante da verde

pubblico o privato, ma solo che all'eventuale abbruciamento del suddetto materiale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 256-bis del decreto legislativo 152/2006, mentre rimane ferma la possibilità di abbruciamento del solo materiale di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), come richiamato dall'art. 182 del decreto legislativo 152/2006.

Si fa, peraltro, presente che, limitatamente alle sole zone sottoposte al Piano regionale antincendio (si ricorda che attualmente è ancora vigente il D.P.G.R. 17 aprile 1998, n. 0136/Pres.), **nei periodi di massima pericolosità, così come definiti dalla Regione, vige sempre il divieto di abbruciamento:** in proposito si rammenta che in Regione il periodo di massima pericolosità è attualmente previsto dalla legge regionale 8/1977, art. 7, comma 1 (1° novembre – 30 aprile), oltre ad eventuali ulteriori periodi (in genere nei mesi estivi) in conseguenza di eccezionali andamenti meteorologici.

Si precisa inoltre che ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8/1977, **sono soggetti alle disposizioni della legge tutti i terreni, purché compresi nel Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, fatta eccezione** per:

- a) i terreni soggetti a colture agrarie, erbacee, legnose ed a lavorazioni annuali;
- b) i centri abitati;
- c) le zone industriali

come meglio specificati dall'art. 1 del relativo Regolamento d'attuazione (D.P.G.R. 28 dicembre 1978, n. 1016/Pres.).

In tal senso, appare rilevante il ruolo del personale delle Stazioni forestali che, nell'esaminare le richieste che pervengono, deve attentamente valutare, sulla base della conoscenza dei luoghi o se del caso con specifico sopralluogo, se le aree in cui gli abbruciamenti sono previsti siano o meno soggette ai divieti del Piano antincendio, tenendo anche conto della necessità di garantire una fascia di rispetto dalle aree boscate vere e proprie, al fine di ridurre o annullare il rischio di innesco di incendi boschivi.

Rimangono quindi **vigenti, nelle zone comprese nel Piano sopra citato, le disposizioni previste dal Piano in materia di preventiva comunicazione degli abbruciamenti effettuati per legittima occupazione lavorativa alle Stazioni forestali**, cui spetterà indicare, tra le specifiche prescrizioni, anche le particolari modalità per l'abbruciamento del materiale vegetale, così come definite dalla norma statale di cui all'oggetto, quali l'abbruciamento nel luogo di produzione, la necessità di comporre dei piccoli cumuli, la quantità giornaliera di materiale oggetto di brucio non superiore a tre metri steri ed eventualmente ogni altra precauzione atta ad evitare il pericolo di incendi boschivi in relazione alle specifiche circostanze ambientali locali.

A tal fine, si reputa opportuno anche specificare che, per "luogo di produzione", si debba intendere il luogo materiale (in senso non puntuale o ristretto) in cui le operazioni di sfalcio, potatura od altre attività agro-forestali sono state eseguite, vale a dire che debbono essere escluse tutte le ipotesi in cui vi sia il trasporto del suddetto materiale in altro sito, mentre sono da ritenere ammissibili le operazioni finalizzate al raggruppamento in loco, in aree idonee, del materiale in piccoli cumuli per il suo abbruciamento. Va da sé peraltro che in tutti i casi in cui fosse possibile una raccolta ed un trasporto meccanizzato dei materiali vegetali non vi è alcun interesse per il detentore di portarli in altra località ai fini del loro abbruciamento, ma semmai quello di conferirli ad impianto di produzione di energia da biomasse.

Alle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 152/2006, in assenza di specifiche disposizioni sanzionatorie, si applicano, nelle zone comprese nel Piano antincendio, le sanzioni previste dalla legge regionale 8/1977, sia per le infrazioni commesse nel periodo di normale pericolosità, sia per quelle commesse nei periodi di grave pericolosità, come stabilito dall'articolo 13 della medesima legge regionale. In particolare, alle violazioni commesse nel periodo di normale pericolosità si applica la sanzione amministrativa non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000 che, in caso di pagamento in misura ridotta, ammonta a € 172,00 (un terzo del massimo quale importo più favorevole al trasgressore); diversamente, nell'ipotesi in cui le violazioni siano commesse in periodo di grave pericolosità, la sanzione è raddoppiata (commi 1 e 2, art. 13 legge regionale 8/1977).

Si precisa, inoltre, che la norma statale in esame attribuisce ai Comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, la possibilità di sospendere, differire o vietare la combustione del suddetto materiale all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui dall'attività di abbruciamento possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana. Non è invece più prevista, così come era indicata nella versione originale del decreto legge prima della sua conversione, una specifica ordinanza del Sindaco, che doveva individuare aree, periodi ed orari per le attività in argomento.

Sono fatte in ogni caso salve le eventuali disposizioni specifiche previste nei Regolamenti comunali di polizia rurale (es. distanza dei fuochi da civili abitazioni ed infrastrutture viarie, orari giornalieri per effettuare gli abbruciamenti, ecc.) e le relative sanzioni.

Si evidenzia, infine, che tutti gli **abbruciamenti determinati da esigenze di carattere fitopatologico** (quali forme specifiche di lotta a malattie delle piante) non rientrano nella disciplina di cui all'oggetto, né a quella sullo smaltimento di residui vegetali provenienti da aree verdi, ma

debbono essere specificamente previsti dall'Ente regionale a ciò preposto e cioè dall'ERSA, Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica di Pozzuolo del Friuli.

Per quanto concerne da ultimo i **fuochi o falò tradizionali** – indipendentemente dalla loro denominazione locale (pignarui, seime, fuochi di S. Giovanni, pan e vin, ecc.) – in assenza di norme specifiche che ne disciplinino l'accensione e fatte salve le disposizioni di altre norme, regolamenti od ordinanze (es. per i problemi legati ai fumi ed alle polveri sottili nell'aria), a parere dello scrivente Servizio si ritiene che, come indicato in precedenti note sull'argomento, possano essere esclusi dal campo di applicazione delle norme in materia di rifiuti, in quanto tali falò non vengono accesi con la finalità di disfarsi del materiale vegetale che ad essi viene conferito, ma con la specifica finalità di effettuare **l'abbruciamento controllato del materiale vegetale naturale per fare il falò nell'ambito di tradizioni locali**, sempreché ovviamente assieme al materiale legnoso e vegetale non siano riportati materiali inquinanti od altri materiali definibili come rifiuti (es. cartoni, copertoni, parti di mobilio o altro), nel qual caso si configurerebbe sicuramente un'ipotesi di smaltimento illecito di rifiuti, sanzionabile ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 152/2006. Non si ritiene peraltro applicabile la fattispecie di reato di combustione illecita di rifiuti (art. 256bis), in quanto essi non risultano abbandonati, né depositati in maniera incontrollata, presupposto necessario per l'applicazione della sanzione inserita con il cd. Decreto "Terra dei fuochi".

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott. Massimo Stroppa



Massimo Stroppa